



Comunicazione interna

RELAZIONE

**RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO EX ART. 194 D.LGS. N. 267/2000. IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ALASSIO – COLONIA MARINA - I.M.U. ANNO 2015.**

Premesso che:

- il Comune di Busto Arsizio è proprietario dell'immobile, utilizzato come colonia e, in genere, per il soggiorno estivo/invernale per determinate categorie sociali, situato fuori dal proprio territorio e in Comune di Alassio (SV) – Via Luigi Borri, distinto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Savona Territorio, come segue: Catasto Fabbricati del Comune di Alassio (codice comune A122) - Foglio 25 – mappale n. 347 – categoria catastale B/01 – classe 3, con Rendita Catastale di € 32.226,90;
- il Comune di Busto Arsizio risulta altresì concessionario della spiaggia individuata al Catasto Terreni del Comune di Alassio - Foglio 25 – mappali n. 558 e 559, sui quali insiste lo stabilimento balneare individuato catastalmente alla Categoria D/12;
- l'immobile è denominato “Colonia Sorriso dei bimbi” e fu edificato negli anni 60 dalla famiglia Borri come atto di generosità nei confronti della Città di Busto Arsizio per garantire ai minori delle famiglie bustocche una minima permanenza in una località salubre e marittima come Alassio, come da atto notarile rep. n. 45582 del 17.12.1953; tra i patti e le condizioni contenuti nella citata cessione, risulta di fondamentale rilevanza la seguente clausola: “... il terreno sopra descritto è ceduto al preciso, esclusivo e specifico scopo di fornire gratuitamente al Comune di Busto Arsizio, l'area occorrente alla sistemazione ed ampliamento del parco della Colonia Marina di Alassio, obbligandosi il Comune di Busto Arsizio a considerare il terreno adiacente all'edificio della colonia come pertinenza e parte integrante ora e in futuro, della colonia stessa, dichiarando i donanti che la donazione è fatta a che la colonia sia sempre dal Comune di Busto Arsizio adibita all'assistenza dei bambini di detta città, esclusivamente ed in perpetuo”, pertanto l'utilizzo dell'immobile ha avuto, negli anni, carattere sociale;
- il Comune di Busto Arsizio, che ha altresì previsto negli anni la presenza di un proprio dipendente con mansioni di custode e successivamente ha mantenuto la presenza della custodia attraverso l'assegnazione in comodato modale dell'alloggio, non ha provveduto al versamento dell'imposta

Comune di Busto Arsizio  
Copia cartacea di documento firmato digitalmente e conservato presso il Comune di Busto Arsizio - art. 71 D.lgs 82/2005  
Protocollo N. 0019289/2025 del 12/02/2025  
Classifica 4.8 Fasc. 4.8 N.48/2016  
Firmatario: MARTA TERESA MARINO, MONICA BRAMBILLA

IMU, adducendo l'applicazione dell'esenzione quale fabbricato di proprietà di amministrazione pubblica non commerciale e utilizzato per fini istituzionali;

Dato atto che:

- con nota acquisita al protocollo informatico del Comune di Busto Arsizio al n. 35680/2020 il Comune di Alassio ha notificato l'avviso di accertamento IMU anno 2015 n. 355 per l'omesso versamento dell'imposta per tale annualità con riferimento ai due immobili individuati in premessa;

- il Comune di Busto Arsizio ha presentato, nei tempi previsti dalla normativa, i ricorsi di competenza, come di seguito:

a) ricorso del Comune di Busto Arsizio all'allora C.T.P. di Savona, avverso avviso di accertamento IMU anno 2015 n. 355-2020 Prot. n. 28665/2021, notificato al Comune di Alassio il 26.02.2021 - R.G.R. n. 81/2021. All'esito del giudizio la C.T.P. di Savona accoglieva il ricorso del Comune di Busto Arsizio, ritenendo applicabile l'invocata esenzione;

b) appello presentato dal Comune di Alassio alla C.G.T. di secondo grado della Liguria avverso la sentenza C.T.P. di Savona n. 122/2/22 - R.G.A. n. 459/2022. All'esito del giudizio la C.G.T. di 2° grado della Liguria accoglieva il ricorso del Comune di Alassio ritenendo applicabile l'esenzione IMU solo agli immobili istituzionali "*ubicati nel territorio del Comune che ne è proprietario*";

c) ricorso per Cassazione presentato dal Comune di Busto Arsizio avverso la sentenza C.G.T. di secondo grado della Liguria n. 360-3-2024. Il ricorso è in attesa di discussione.

Con nota prot. com. n. 15159 del 04.02.2025 è pervenuta dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione la Notifica Avviso di Intimazione n. 11720259001068969000 per il suddetto avviso di accertamento IMU anno 2015 n. 355 notificato il 29.12.2020, con richiesta di versamento entro cinque giorni per complessivi € 71.306,40, di cui € 50.658,00 per imposta municipale unica anno 2015 e € 20.648,40 per interessi, sanzioni e spese;

Al fine evitare ulteriori aggravii rispetto alla maturazione degli interessi e delle sanzioni e dando atto che il versamento non costituisce acquiescenza rispetto alle annualità per le quali sono in corso i contenziosi e per quelle successive, con determinazione dirigenziale n. 141 del 07.02.2025 si è ritenuto opportuno provvedere al versamento di complessivi € 71.306,40, come di seguito precisato:

- € 50.658,00 impegno n. 4447/2021, Missione 1, Programma 5, Piano dei Conti 1.2.1.99, capitolo 234100 "Imposte per immobili extra territorio comunale", assunto con provvedimento di determinazione dirigenziale n. 1389/2021, in considerazione dell'avvio del contenzioso per le richieste di versamento IMU in passato mai pervenute da parte del Comune di Alassio e nelle more dell'esito della vertenza avviata;

- € 20.648,40 impegno n. 1238/2025, Missione 1, Programma 5, Piano dei Conti 1.2.1.99, capitolo 234100 "Imposte per immobili extra territorio comunale";

Considerato che la somma indicata nella sopra richiamata Notifica Avviso di Intimazione n. 11720259001068969000 per € 20.648,40 prevedeva il calcolo al 07.03.2025 mentre il versamento è stato effettuato dal Comune di Busto Arsizio in data 11.02.2025, l'importo effettivo per interessi, sanzioni e spese è stato ricalcolato in € 20.559,64, con una riduzione dell'impegno n. 1238/2025 di € 88,76, oltre a € 50.658,00 per imposta IMU, per complessivi € 71.217,64;

Ciò premesso, occorre quindi, ex art. 194 D.Lgs. 267/2000, procedere al formale riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dal suddetto avviso di accertamento IMU 2015 per complessivi **€ 71.217,64**.

Con riferimento alla relazione di cui sopra, si propone di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio in quanto, seppur derivante da contenzioso attualmente in corso, al fine di evitare ulteriori aggravii, si è provveduto al versamento con fondi propri.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

**IL DIRIGENTE SETTORE 6**  
**Arch. Monica Brambilla**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4**  
**Dott.ssa Maria Teresa Marino**

*Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice dell'Amministrazione digitale*